

CONVENZIONE
per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Trieste

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica." ;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: "Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.";
- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali e magistrali attivati presso l'Ateneo di Trieste rispondono ai requisiti richiesti dalla convenzione quadro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
TRA

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Soggetto Promotore", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024 n°201/2024 Prot. 66464/2024.

E

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Trieste, indirizzo sede legale, via San Lazzaro n. 2 – Trieste, Codice Fiscale 80021870326, d'ora in poi denominato "Ordine", rappresentato dal dott.ssa Erika Damiani nata a Trieste (TS) il 19 agosto 1968, in qualità di Presidente.

Art. 1 - Finalità dell'accordo

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale, a tal fine disciplina le modalità

operative relative al periodo di tirocinio svolto, contestualmente alla frequenza delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico, per l'iscrizione dell'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dei corsi di laurea, il Soggetto Promotore si impegna ad attivare il già menzionato periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

Laurea triennale appartenente alla classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici
Laurea triennale appartenente alla classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Laurea triennale appartenente alla classe L-33 Scienze economiche
Laurea triennale appartenente alla classe L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Laurea magistrale appartenente alla classe LM 01 – Lauree magistrali in giurisprudenza
Laurea magistrale appartenente alla classe LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Laurea magistrale appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendale
Laurea magistrale appartenente alla classe LM-33 Scienze economiche
Laurea magistrale appartenente alla classe LM-63 Scienze del governo e delle politiche pubbliche.

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Gli ordinamenti ed i regolamenti dei corsi richiamati al precedente articolo ed attivati dal Soggetto Promotore garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU

Area 12 Scienze giuridiche:

IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/12 Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

Oppure

12 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 - Economia Politica;
SECS-P/07 - Economia Aziendale;
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale o magistrale o a ciclo unico

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che abbiano sostenuto e superato rispettivamente gli esami del 1° e del 2° anno per le lauree triennali, del 1° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni che compongono il percorso formativo delle lauree a ciclo unico (indicati nell'art 3), possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da

presentare al Direttore dei rispettivi Dipartimenti per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine firmatario della convenzione in tempo utile per l'inizio del tirocinio.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, il tirocinante è obbligato a mantenere l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente ordine, pena la decadenza del periodo formativo effettuato di cui alla presente convenzione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Il tirocinio semestrale, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.P.R. 137/2012 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dall'Ordine in veste di responsabile didattico-organizzativo e/o dal professionista indicato quale soggetto ospitante.

2. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1, svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

3. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

4. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza dell'Ordine in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dal Soggetto Promotore, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

6. L'Ordine si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Soggetto Promotore e l'Ordine firmatari della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, individuati, per il Soggetto Promotore dai Dipartimenti, e per l'Ordine, dall'Ordine stesso, entro il mese di ottobre di ogni anno fissano, un incontro annuale, al fine di individuare il numero massimo di studenti che si possono ammettere al tirocinio anticipato.

2. Il referente per l'Ordine, si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti, da parte degli studi professionali, e procede ad effettuarne comunicazione ai referenti dei Dipartimenti, entro la riunione organizzativa fissata annualmente, di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 7 - Referenti organizzativi

1. I Dipartimenti interessati e l'Ordine nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione degli aspiranti tirocinanti, anche mediante l'esame dei CV presentati dagli studenti e tramite colloqui individuali. Le selezioni vengono svolte dall'Ordine o dagli studi professionali in cui verrà svolto il tirocinio.

5. Nel corso di svolgimento del tirocinio, è previsto un momento di verifica intermedia al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura

dell'Ordine individuati dal Consiglio Provinciale.

3. Nei già menzionati corsi e/o seminari potranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Al tirocinante ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante deve - obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. L. 24 gennaio 2012, n.1.

4. L'Ordine si impegna a garantire, mediante il consulente che ospita il praticante/studente, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro.

5. Come già previsto dall'art. 4, il tirocinante è obbligato a mantenere l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente ordine, pena la decadenza del periodo formativo effettuato di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – Garanzie Assicurative

1. Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, le parti sono tenute a denunciare l'evento agli istituti assicurativi entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2. Il Soggetto Promotore, ove previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti con il presente atto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene sottoscritta.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trieste (C.F. 80013890324), con sede in Piazzale Europa, 1 a Trieste.

Art. 12 - Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giugnere a una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo darà il Tribunale di Trieste.

Art. 13 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile per ulteriori cinque anni mediante scambio di comunicazioni scritte, da inviarsi tramite P.E.C. almeno sessanta giorni prima della scadenza.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. L.gs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
3. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota da parte del Soggetto Promotore, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate aut. n. 410481 del 1993.
4. La presente convenzione è registrata a tassa fissa, solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
5. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

(Per il **soggetto promotore**)

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda _____

Firmato digitalmente da: Roberto Di Lenarda
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Data: 03/05/2024 13:52:34

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto promotore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

(Per il **soggetto ospitante**)

Presidente dell'Ordine dei Consulenti di Trieste

Dott.ssa Erika Damiani _____

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).